


Prot. 57698 .
09 FEB. 2021



Regione Calabria
Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo

CIRCOLARE

Proseguimento delle attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale. Art. 182 del D.L. n. 34/2020, (Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico) nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, ed in particolare i commi 682 e 683, con il quale è stata estesa per anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993, n.494.

VISTE le recenti modifiche apportate alla normativa in materia di gestione delle concessioni demaniali. In particolare, il recente decreto legge "rilancio Italia", n. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25), all'art. 182 dispone: "2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

VISTO il D.A. n. 137/Gab del 21/05/2020, con il quale la Regione Sicilia ha prorogato fino al 2033 le concessioni Demaniali così come previsto dalla legge regionale n.24/2019;

VISTA la DGR n. 47/34 del 24/09/2020 con la quale la Regione Sardegna ha deliberato di prendere atto della normativa vigente e in particolare di adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge n.77 del 17/07/2020 fermo restando quanto stabilito dall'art.1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTA la DGR n. n.1587 del 14/12/2020 con la quale la Regione Toscana ha approvato la circolare: "Concessioni demaniali e marittime, fluviali e lacuali. Indicazioni in merito all'applicazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 a seguito dell'approvazione dell'art.182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e dell'art. 100 comma 1 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;

VISTA la mozione n. 42 del 08/10/2020 di iniziativa dei Consiglieri Regionali Filippo Mancuso e Giuseppe Graziano recante: "Prosecuzione delle attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale. Art. 182 del D.L. n. 34/2020, nella versione modificata della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 – Suppl. Ordinario n.25)";

CONSIDERATO

CHE tale intervento normativo è finalizzato al rilancio del settore turistico ed inoltre a contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 a carico dei concessionari demaniali che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo. In particolare in questo momento, appare inoltre necessario formalizzare la prosecuzione delle concessioni demaniali, per esigenze di certezza del diritto;

CHE il medesimo articolo dispone che le amministrazioni non possono avviare o proseguire i procedimenti "per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione". Di fatto con tali disposizioni vi è il divieto di avviare e proseguire procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione;

CHE risulta necessario evitare l'interruzione delle attività legate all'uso dei beni demaniali marittimi, con conseguente mancato introito per l'Erario, sospensione delle attività e dei servizi forniti, nonché l'ancora più grave abbandono dei beni demaniali con eventuale ammaloramento dei medesimi e i danni conseguenti. In merito, la norma citata prevede che la prosecuzione nell'uso del bene demaniale è confermata verso il pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere allo Stato.

CHE l'art. 100 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato su G.U.n. 203 del 14.8.2020 - Suppl. Ordinario n. 30), in cui si conferma che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, nonché la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo, fluviale e lacuale per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione".

Preso atto della normativa vigente e, in particolare della necessità di adeguarsi a quanto attualmente stabilito dall'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25): "Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

EVIDENZA

Di dare un indirizzo univoco a tutti i comuni della Regione Calabria affinché provvedano all'estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i porti d'ormeggio al 31/12/2033 ai sensi delle leggi n. 145/2018 commi 682 e 683 e n.77 del 17.7.2020, formalizzati con l'adozione di un provvedimento per ciascuna singola concessione di natura ricognitivo/dichiarativo, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione in materia di revoca, decadenza o rinuncia, tale provvedimento dovrà essere trasmesso al

Dipartimento Tutela dell'Ambiente Settore Demanio Marittimo e Contratti di Fiume,
di Lago e di Costa.

Sarà onere dell'Amministrazione competente che, a seguito della notifica al concessionario del ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza 31/12/2033, riceva da parte di quest'ultimo – come confermato dal riferimento contenuto nell'art.182 comma 2 D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, all'intenzione di proseguire la propria attività - la manifestazione della volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l'imposta di registro e comunicando l'opzione per la formalizzazione, scelta tra:

- la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio;
- un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio.

L' Assessore
Dott. Fausto Orsomarso

